

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 120

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di un nuovo collettore per la raccolta delle acque bianche e nere su via Milite Ignoto e viale Francesco Protetti in Vibo Centro.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 - Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 1 del 08 gennaio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) l'ing. Angelo Barbetta, nato a Cosenza (CS) il 19 aprile 1982 (codice fiscale BRB NGL 82D19 D086D), il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa COSMO s.r.l., con sede in Cosenza (CS), viale Giacomo Mancini, n. 132, (partita IVA 03053190785), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato

e Agricoltura di Cosenza in data 11 marzo 2010, con il numero R.E.A. 207550, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto in data 27 maggio 2016, prot. V1853373 e depositato agli atti del Comune; impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che in data 15 gennaio 2016, si è verificata l'apertura di una voragine nell'area di pertinenza di un fabbricato sito in via Carlo Parisi di Vibo centro, causata dal crollo della volta di un'antica galleria, coinvolgendo anche le vie adiacenti: Milite Ignoto e Francesco Protetti;

- che con verbale di somma urgenza e perizia estimativa del 25 gennaio 2016, redatto ai sensi degli ex artt. 175 e 176 del DPR 207/2010 e s.m.i., il tecnico Comunale incaricato, arch Claudio Decembrini, ha ravvisato la necessità di eseguire, nel minor tempo possibile, i lavori di realizzazione di un nuovo collettore per la raccolta delle acque bianche e nere su via Milite Ignoto e viale Francesco Protetti in Vibo Centro, interventi strutturalmente necessari per la messa in sicurezza dei luoghi, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 103 del 18 febbraio 2016, sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi ai lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di €. 550.000,00 (euro cinquecentocinquanta mila/00);

- che il Dirigente del Settore 5 - Tecnico, ricorrendo i presupposti della

somma urgenza, con verbale del 25 gennaio 2016, affidava, in forma diretta, i lavori anzidetti, all'impresa Cosmo srl, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguirli offrendo un ribasso del 13,63%;

- che per la somma prevista di €. 490,228,87 (euro quattrocentonovantamila duecentoventotto/87) oltre IVA, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, con deliberazione Consiliare n. 32 del 15 marzo 2016, si è proceduto al riconoscimento legittimo di debito fuori bilancio, secondo un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

- che con nota prot. n. 26193 del 31 maggio 2016, la ditta Cosmo srl, ha accettato la dilazione di pagamento per come riportata nella citata deliberazione Consiliare n.32/2016, atteso che, qualora la Regione Calabria dovesse finanziare l'intervento dei lavori in oggetto, l'importo del debito riconosciuto dall'Amministrazione Comunale andrà in diminuzione sui capitoli di bilancio del suddetto Comune;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Prefettura di Cosenza, con nota prot. n. 32963 del 23 maggio 2016, comunicava che la Società COSMO s.r.l., con sede in Cosenza (CS), viale Giacomo Mancini, n. 132, (partita IVA 03053190785), risulta essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura di Cosenza, istituita ai sensi dell'art. 1 della legge "anticorruzione" n. 190/2012 e s.m.i..

- che in data 12 maggio 2016, è stato richiesto, on-line, il Documento Unico

di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, emesso, con esito positivo, dall'INPS di Cosenza, prot. n. 3188811, con scadenza 09/09/2016;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante della Società COSMO s.r.l., ing. Angelo Barbetta, ha dichiarato che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo

Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di un nuovo collettore per la raccolta delle acque bianche e nere su via Milite Ignoto e viale Francesco Protetti in

Vibo Centro.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 490,228,87 (euro quattrocento novantamiladuecentoventotto/87) oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- €. 468.530,13 (euro quattrocentosessantottomilacinquecentotrenta/13) per lavori al netto del ribasso offerto del 13,63%;

- €. 21.698,74 (euro ventunomilaseicentonovantotto/74) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E47H16000190004 e il codice CIG 659684832F assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei

movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto sono i seguenti:

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Filiale di Cosenza – Agenzia n. 1

IBAN: IT 6100538716201000000926163

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato è il Sig. Angelo Barbetta, nato a Cosenza (CS) il 19 aprile 1982 (codice fiscale BRB NGL 82D19 D086D; giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 14 giugno 2016, protocollata in pari data al n. 28264.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 103 del 18 febbraio 2016, composto dagli elaborati progettuali che, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, esonerando me Ufficiale dalla lettura, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 - Tecnico. L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato

con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, computati secondo le vigenti normative (art. 13 del CSA). Trascorso tale termine verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di euro uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s. m i;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 11: Controversie.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di €. 33.409,10 (euro trentatremilaquattrocentonove/10) a mezzo polizza 2idejussoria n. 000645, rilasciata in data 10 giugno 2016 in Bucarest - Romania, dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A..

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/2016, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, rilasciata il 17 luglio 2013, data di prima emissione, con scadenza in data 16 luglio 2016; giusto certificato n. 29127/13/S, depositato agli atti in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa R.C.T. n. 909290, rilasciata in data 06 giugno 2016, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Fenice srl - Paternò (CT), per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15: Subappalto.

Eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel

rispetto delle disposizioni di legge in materia di appalti e di controllo ai fini della prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto alla voce Disciplina Economica.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In ogni caso verrà applicato l'ex art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la sede legale di Cosenza, viale Giacomo Mancini, n. 132 - tel. 0984/1931254 - pec: cosmo2010srl@pec.it -

ARTICOLO 19: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 20: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al

Capitolato Speciale d'Appalto. Si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n.50/2016, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per l'esecuzione dei lavori si terrà conto della nuova normativa, fermo restando la prerogativa contrattuale prevista dal precedente D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 21: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 22: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Ing. Angelo Barbetta, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**